

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(BIASINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1981

Consolidamento della torre di Pisa

ONOREVOLI SENATORI. — Per il consolidamento della torre pendente di Pisa sono state emanate due leggi speciali. La prima, del 19 maggio 1965, n. 506, ha autorizzato una spesa di lire 200 milioni per ricerche e studi preparatori in vista dell'indizione di un concorso di progettazione o appalto-concorso a carattere internazionale, previa determinazione, in ordine alla scelta dell'una o dell'altra procedura, da parte di un'apposita Commissione; la seconda, del 13 ottobre 1969, n. 750, ha stanziato la somma di lire 3.200 milioni per l'esecuzione delle opere definitive di consolidamento, da appaltarsi sempre previo espletamento di concorso di progettazione o appalto-concorso interna-

zionale, nonché delle opere provvisoriale di salvaguardia.

Il prescelto esperimento dell'appalto-concorso, al quale hanno partecipato numerose ditte specializzate di ogni parte del mondo, ha però avuto esito negativo in quanto nessun progetto concorrente è stato ritenuto pienamente idoneo ai fini esecutivi.

Non di meno, la Commissione giudicatrice dell'appalto-concorso ha ritenuto di segnalare, come meritevoli di particolare considerazione, cinque progetti.

Al fine peraltro di evitare la dispersione delle esperienze acquisite nel corso di vari anni di approfonditi studi e di vaste ricerche da parte delle due Commissioni, non-

chè attraverso le proposte più apprezzabili formulate dai concorrenti, si è ritenuto di avviare con i concorrenti medesimi un proficuo colloquio finalizzato alla definizione di un progetto esecutivo, anche se ad iniziative congiunte, da realizzarsi a cura dell'Amministrazione.

Occorre al riguardo sottolineare che i lavori di consolidamento, come emerge dagli studi sin qui compiuti, non sono meno necessari per il fatto che a seguito della costruzione di un acquedotto regionale verranno meno gli emungimenti della falda acquifera interessante la torre. È stato infatti dimostrato che tali emungimenti incidono sull'eziologia del fenomeno in misura che, pur essendo apprezzabile, non è tuttavia particolarmente rilevante.

Intanto, poichè i fondi stanziati con la legge n. 750 del 1969 sono stati portati in economia, si rende necessario un nuovo provvedimento legislativo per il finanziamento delle opere di presidio e di definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, nonchè per le diverse esigenze previste nel provvedimento stesso.

A tal fine è stato predisposto l'unito provvedimento che all'articolo 1 autorizza, per il quadriennio 1981-84, la spesa di lire 15 miliardi, determinando in lire 1.000.000.000 lo stanziamento per l'anno finanziario 1981.

Con l'articolo 2 si autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad eseguire, anche in economia, le opere provvisoriale di salvaguar-

dia della torre ed a provvedere alla progettazione esecutiva delle opere di consolidamento della torre stessa.

È inoltre stabilito che all'affidamento dei lavori provvede il Ministro dei lavori pubblici, mentre il progetto viene approvato di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali.

Sempre di concerto sarà nominato un comitato tecnico per assistere il direttore dei lavori.

L'articolo 3 stabilisce i limiti della spesa complessiva per competenze ed onorari di progettazione esecutiva, nonchè le eventuali spese di copiatura, riproduzione e stampa di documenti relativi agli studi riferentisi alla torre di Pisa.

L'articolo 4 prevede l'erogazione di un contributo all'Opera Primaziale di Pisa, fino all'ultimazione dei lavori, per compensare i mancati introiti derivanti dal gettito delle tasse di ingresso pagate dai visitatori della torre, che rimarrà chiusa al pubblico durante i lavori di consolidamento.

È peraltro fatto salvo un tetto massimo di lire 80 milioni annui.

Infine, l'articolo 5 provvede a definire la copertura finanziaria della spesa.

Quanto ai criteri adottati per quantificare la spesa prevista, si sono utilizzati le stime effettuate al tempo della legge n. 750 del 1969 e gli importi progettuali risalenti all'epoca della gara (1973), apportando alle une e agli altri gli opportuni aggiornamenti.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nel quadriennio 1981-84 per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici delle opere di presidio e di quelle di definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, nonché per le diverse esigenze previste dalla presente legge.

Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento viene determinato in lire 1 miliardo.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire quelle opere provvisorie di salvaguardia della torre di Pisa che si rendessero necessarie prima dell'inizio delle opere di consolidamento definitivo, nonché ad eseguire eventuali ulteriori indagini, rilievi, sondaggi e prove di laboratorio.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede per la progettazione esecutiva delle opere definitive di consolidamento della torre di Pisa affidandone l'incarico a uno o più professionisti. Il progetto sarà approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che sostituisce ogni altro parere previsto dalla normativa di diritto comune.

Il direttore dei lavori, per tutte le opere di consolidamento della torre, sarà assistito da un comitato tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 3.

Sui fondi di cui al precedente articolo 1 e limitatamente all'ammontare di lire 1.500 milioni graveranno gli onorari e le compe-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenze della progettazione esecutiva nonchè i rimborsi di spese e i compensi agli esperti, anche stranieri, da determinarsi in relazione al lavoro svolto e, per gli stranieri, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè le eventuali spese di copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni ed atti relativi agli studi riferentisi alla torre di Pisa.

Art. 4.

Sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Opera Primaziale di Pisa, durante il periodo di chiusura della torre pendente, a seguito dei lavori per la salvaguardia ed il consolidamento della torre stessa, verrà corrisposto, per il tempo necessario all'ultimazione degli interventi, un contributo annuo in misura pari alla diminuzione degli introiti dell'Opera Primaziale suddetta per tasse di ingresso alla torre, riferita al gettito medio registrato negli anni 1978, 1979 e 1980, fino ad un limite annuo di 80 milioni di lire.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.